



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATICI E STATISTICI
*Direzione Generale della Motorizzazione
e della Sicurezza del Trasporto Terrestre*

Prot. n. 4501_MOT2/E

Roma, 11.11.2002

AI MINISTERO DELL'INTERNO
Ufficio Affari Legislativi e
Relazioni Parlamentari
ROMA

AI MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei vigili del
fuoco del soccorso pubblico e
della difesa civile
Direzione centrale per
l'emergenza e il soccorso
tecnico
ROMA

Ai Dirigenti Coordinatori
LORO SEDE

AI C.S.R.P.A.D.
ROMA

Ai Centri Prova Autoveicoli
LORO SEDE

Agli Uffici Provinciali D.T.T.
LORO SEDE

All'Assessorato Regionale dei
Trasporti – Direzione Regionale
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di
Bolzano Ripartizione Traffico e
Trasporti
Via C.Battisti, 233
BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di
Trento
Servizio Comunicazione e
Trasporti
Motorizzazione Civile
Lungo Adige S.Nicolò, 14
TRENTO

All' I.S.P.E.S.L.
Dipartimento Omologazioni e
Certificazioni
Via Urbana, 167
00184 Roma

e, p.c.

All'ANFIA
CORSO G.Ferrarsi, 61
TORINO

Alle Associazione degli
Autotrasportatori
LORO SEDI

Alla FERCHIMICA
Via Accademia, 33
MILANO

Oggetto : ADR edizione 2001 - Cisterne per il trasporto di merci pericolose della classe 2 ADR.

Come è noto con il DM 21 dicembre 2001 è stata recepita la direttiva 2001/7/CE che ha sostituito gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE con i corrispondenti allegati A e B dell'edizione ADR 2001.

Si rammenta che per quanto riguarda le cisterne che trasportano prodotti pericolosi della classe 2, sino al 1° luglio 2003 (data di applicabilità della TPED) le stesse debbono soddisfare le prescrizioni della direttiva 94/55/CE (ADR) e, per quanto non previsto, della normativa nazionale in particolare per quanto riguarda le procedure di approvazione che pertanto al momento restano immutate.

Con la presente circolare si impartiscono esclusivamente le disposizioni applicative relative alle innovazioni introdotte con la direttiva 2001/7/CE.

Per questa tipologia di cisterne, sono stati considerati i seguenti punti:

- Codifica delle cisterne;
- Elenco delle materie ammesse al trasporto;
- Libretto MC 452.

Codifica delle cisterne

L'edizione 2001 dell'ADR definisce le cisterne con un codice di classificazione ed, eventualmente, con una serie di disposizioni speciali opportunamente codificate. Tali codici, qualora la materia sia trasportabile in cisterna, sono riportati nella tabella A del sopraccitato ADR (Lista delle merci pericolose - sezione 3.2.1). In tal modo per ogni prodotto pericoloso è definito il codice della cisterna idonea per il suo trasporto su strada.

L'individuazione del codice cisterna (secondo la sottosezione 4.3.3.1) e l'applicazione delle disposizioni speciali (secondo la sezione 6.8.4) è di competenza del costruttore della cisterna che ne deve fare esplicita menzione nella relazione tecnica a corredo della denuncia di costruzione della cisterna medesima.

Elenco delle materie

Il paragrafo 4.3.2.1.5 dell'ADR edizione 2001 prevede che le cisterne devono essere caricate con le sole materie per il trasporto delle quali sono state approvate e che secondo il paragrafo 6.8.2.3.1 dello stesso ADR, debbono essere indicate con la loro designazione chimica, con la classe, il codice di classificazione e il gruppo di imballaggio. Le materie ammesse al trasporto debbono essere compatibili, sotto la responsabilità del costruttore, con i materiali utilizzati per la costruzione delle cisterne ed i suoi equipaggiamenti.

Libretto MC 452

Il libretto MC 452 deve contenere, oltre a quanto già previsto dalla precedente normativa anche quanto segue :

- l'elenco delle materie ammesse al trasporto , con il numero ONU, il nome della materia, la classe, il codice di classificazione ed il gruppo di imballaggio;
- l'indicazione del codice-cisterna e le eventuali disposizioni speciali applicabili ;

CISTERNE IN ESERCIZIO

Per quanto riguarda quest'ultimo punto si precisa che i codici cisterna e le eventuali disposizioni speciali per le cisterne già in circolazione, possono essere annotati, ai sensi della sottosezione 1.6.3.18, sul libretto MC452 alla pagina 3 (descrizione del serbatoio) a seguito di richiesta ad un qualsiasi Ufficio Provinciale del D.T.T. del proprietario della cisterna con allegata la dichiarazione di assunzione di responsabilità del costruttore della cisterna medesima. Qualora la Ditta costruttrice non sia più esistente (resta escluso il caso di modifica della ragione sociale, fusione, trasformazione, ecc.) la dichiarazione succitata può essere rilasciata da un'altra Ditta costruttrice di cisterne che possa dimostrare di aver già costruito cisterne di classe 2 conformi all'ADR, ovvero da un ingegnere abilitato alla professione che possa dimostrare di aver sottoscritto almeno un progetto di cisterna per la classe 2 conforme all'ADR. Con l'occasione e con la medesima dichiarazione le materie ammesse al trasporto saranno indicate con le nuove modalità previste dall'edizione 2001 dell'ADR.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(dott. ing. Alessandro DE GRAZIA)